



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il 28 luglio 2008, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali alla presenza del dott. Francesco Cipriani e della dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA S.r.l. che ha attivato la procedura di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Sono presenti i signori:

- per la Wasteels International Italia S.r.l.: Rita Voci e Alessandro Saliva;
- per l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma: Elisabetta Antonelli e Ubaldo Marvardi;
- per FEDERTRASPORTO: Massimo Bornengo;
- per la FILT CGIL: Gabriele Cerratti;
- per la FIT CISL: Salvatore Pellecchia;
- per la UILTRASPORTI: Marco Verzari;
- per la SALPAS Or.S.A.: Flavio Biraghi;
- per la UGL Trasporti: Roberto Donadio;
- per la FAST: Carlo Nevi.

unitamente alla delegazione delle RSA.

PREMESSO CHE

- la Soc. Wasteels International Italia S.r.l. con lettera del 9 aprile 2008 ha avviato la procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 per 79 lavoratori di cui 13 a Milano, 4 a Venezia e 62 a Roma;
- i motivi della riduzione di personale, indicati nella lettera di cui sopra, fanno riferimento, in sintesi, alla riorganizzazione delle relazioni internazionali effettuate da Trenitalia con conseguente soppressione, a far data dal 15.06.2008, dei seguenti servizi: Roma-Nizza treno 366/369, Venezia-Nizza treno 358/363, Roma-Vienna treno 234/235;
- in data 21.05.2008 le parti costituite nel presente verbale hanno esaurito la procedura a livello sindacale prevista dal comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 223/91 con un verbale di mancato accordo inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la fase procedurale di competenza;

- in sede di esame congiunto tenutosi nella prima convocazione del 18 giugno, e nei successivi rinvii su richiesta delle parti in data 4 e 14 luglio 2008 e in data odierna presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, allo scopo di fronteggiare le conseguenze della collocazione in mobilità, tenuto conto della particolare situazione occupazionale, i rappresentanti del Ministero hanno prospettato la possibilità di far ricorso anche alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale per le unità produttive interessate dalla procedura di mobilità, compatibilmente con le prospettive di soluzione del periodo di crisi aziendale e per evitare ricadute traumatiche sull'occupazione;
- l'Azienda accoglie quanto prospettato dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali circa il ricorso alla Cigs per crisi aziendale per le sole unità produttive di Roma e Milano tenuto conto che sono state individuate soluzioni alternative per gli esuberanti di Venezia e che i lavoratori di Napoli eccedenti hanno uno specifico provvedimento di CIGS come precisato successivamente;
- il 20 dicembre 2007 le stesse parti costituite nel presente verbale, hanno raggiunto una intesa in questa sede che prevedeva il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, per chiusura dell'unità produttiva di Napoli, a 0 ore, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1.1.2008, fino ad un massimo di 30 dipendenti della unità produttiva di Napoli i quali potevano essere utilizzati a rotazione sulle posizioni lavorative che si fossero rese disponibili presso l'unità produttiva di Roma;
- in relazione agli attuali volumi produttivi dell'unità produttiva di Roma, dovranno essere collocati in Cigs n. 25 lavoratori su un organico totale di 159 lavoratori di tale unità produttiva. La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, interpellata al riguardo, precisa che nel meccanismo di rotazione dell'unità produttiva di Roma non possono ruotare lavoratori provenienti da altre unità produttive, dovendosi utilizzare al massimo possibile la forza lavorativa dell'unità produttiva di Roma. Qualora i volumi produttivi dovessero aumentare, tale aumento dovrà comportare la diminuzione dell'utilizzo della Cigs per l'unità produttiva di Roma, ferme restando le compatibilità dei profili professionali.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. le parti concordano sull'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, per le unità produttive di Roma e Milano, a 0 ore, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1° agosto 2008, fino ad un massimo di 37 dipendenti di cui 25 dell'unità produttiva di Roma e 12 dell'unità produttiva di Milano, evidenziando le prospettive di evoluzione del mercato a fronte delle notizie di nuove gare da indire da parte dell'azienda FF.SS., che fanno ritenere il presente periodo di crisi come temporaneo.
2. Pertanto i lavoratori in esubero per un totale di n. 37, suddivisi su Roma e Milano, risultano essere:
 - A. **Roma:** 5 addetti alla pulizia, 1 assistente servizi pulizia, 17 personale di bordo, 1 addetto digitazione e 1 specialista approvvigionamenti;
 - B. **Milano:** 5 assistenti di bordo, 5 addetti di bordo, 1 addetto alle pulizie e 1 assistente servizi pulizia.
3. Le parti, con riferimento alla individuazione dei lavoratori da sospendere in Cigs, convengono di far riferimento alle esigenze tecnico organizzative e produttive per la composizione degli equipaggi degli attuali treni, che saranno, con riferimento alla rotazione

del personale sospeso in Cigs dell'unità produttiva di Roma, individuati a livello aziendale con le RSA, fermo restando il criterio della fungibilità professionale all'interno della stessa mansione del personale interessato.

4. Le eccedenze dell'unità produttiva di Milano potranno intendersi eliminate ove il personale interessato alla Cigs richieda di effettuare la propria prestazione lavorativa nell'unità produttiva di Venezia, previo domanda che dovrà presentare entro il 5.08.2008. Le parti, in ordine a possibili meccanismi di rotazione, hanno convenuto che i lavoratori che lo richiederanno, potranno alternarsi nel numero massimo di 12 ogni 6 mesi. Rimane inteso che i lavoratori interessati avranno diritto al solo titolo di viaggio per lo spostamento da Milano a Venezia e viceversa.
5. Allo scopo di tendere al riequilibrio occupazionale le parti concordano sull'utilizzo, nel periodo di ricorso alla Cigs, dei seguenti strumenti per la gestione del personale sospeso:
 - A. collocazione in mobilità ex Legge n. 223/91, di n. 10 lavoratori tra coloro che non si oppongono all'utilizzo dell'istituto.
 - B. incentivi all'esodo.
6. L'Azienda si impegna ad anticipare mensilmente al personale sospeso in Cigs, per conto dell'Ente previdenziale competente e secondo le misure previste, il trattamento di Cigs.
7. Le parti si incontreranno, di norma con cadenza semestrale, per una verifica dell'andamento della Cigs e degli strumenti previsti dal precedente punto 5.
8. Ai fini di una verifica relativa all'organizzazione del lavoro le parti convengono di incontrarsi entro il prossimo mese di settembre 2008.

Il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura nonché gli adempimenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 e dell'art. 2 del DPR n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA

p. la WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL

p. la FEDERTRAPORTO

p. la FILT CGIL

p. la FIT CISL

p. la UILTRASPORTI

p. la SALPAS/ORSA

p. la UGL A.F.

~~p. la FAST Ferrovie Nazionali~~

p. le RSA

F. Fontana

Fabiano Pretali